

Direzione	Gestioni Strategiche, Didattica e Servizi agli Studenti
Area	Personale T.A e trattamenti economici
Responsabile del Procedimento Amministrativo	Carolina Coletta

34) APPROVAZIONE REGOLAMENTO EX ART. 43, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

- O M I S S I S -

Il Senato Accademico,

VISTO

- lo Statuto di Ateneo;
- la legge 27 dicembre 1997, n.449 che, all'art. 43, comma 4, stabilisce: *“Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione”*
- il vigente C.C.N.L Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019/2021 sottoscritto in data 18.01.2024 e, in particolare, l'art. 118, comma 2, lett. a) e l'art. 120, comma 2, lett. a) in materia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, rispettivamente per l'area degli Operatori, Collaboratori e Funzionari (ex cat. B, C, D) e per l'area delle Elevate Professionalità;

CONSIDERATO

che, al fine di incrementare le risorse dei fondi del trattamento accessorio e garantire al personale tecnico amministrativo un'adeguata e dignitosa remunerazione delle attività che comportano un aggravio di lavoro, è stato valutato opportuno dare attuazione a quanto previsto dal succitato disposto normativo mediante la definizione di un apposito regolamento che ha come finalità:

- a) incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza;
- b) favorire il raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro;

ESAMINATE

le prestazioni erogate dall'Ateneo e ricomprese nella tipologia di cui alla ridetta previsione dell'art. 43, co. 4, della L.n. 449/1997, per le quali è richiesto un contributo da parte dell'utenza;

- PRESO ATTO** che, nell'ambito di tali prestazioni, sono state individuate le seguenti attività suppletive rispetto alle attività istituzionali di competenza:
- a) procedure concorsuali annualmente bandite dall'Università per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale nonché delle scuole di specializzazione;
 - b) procedure concorsuali per l'ammissione e gestione tecnico amministrativa dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno);
 - c) procedure concorsuali per l'ammissione e gestione dei percorsi di abilitazione all'insegnamento (30-30/60 CFU), dei corsi di perfezionamento e dei corsi di alta formazione compresi i master;
 - d) ogni altra procedura selettiva che comporti un'entrata finanziaria a titolo di contributo a carico di terzi;
- DATO ATTO** che, in base al disposto dell'art. 43, co. 4, della legge 449/1997, non più del 30 per cento delle risorse introitate a titolo di contributo da parte dell'utenza o di soggetti esterni per le attività di cui sopra può essere destinato al trattamento accessorio, al fine di remunerare il personale che direttamente e indirettamente partecipa alla realizzazione di tali attività;
- ATTESO** che è tuttora vigente l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in forza del quale "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- che le circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato (con particolare riferimento a quelle emanate ogni anno in occasione dell'avvio della rilevazione prevista dal Titolo V del più volte richiamato D. Lgs. n. 165/2001 – c.d. "conto annuale" dei costi del personale delle pubbliche amministrazioni) hanno sottratto alla verifica del rispetto del limite lo specifico stanziamento derivante dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre, n. 449;
- TENUTO CONTO** che, in data 7 ottobre 2024, si è condivisa con le Organizzazioni sindacali la proposta elaborata di Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di prestazioni e servizi per i quali richiedere un contributo da parte dell'utenza";
- che, le OO.SS. con email dell'8 novembre u.s. hanno chiesto, tra l'altro, di inserire nel testo della proposta di Regolamento le seguenti previsioni:
1. una fase intermedia di informativa preliminare in merito alla bozza di budget predisposto, in modo da poter offrire contributi, ove possibile migliorativi, in una logica collaborativa;
 2. di eliminare, nel testo regolamentare in via di approvazione, il riferimento a limiti di qualsiasi tipo relativi agli incentivi erogabili al personale;
- che, per quanto riguarda il suddetto punto 1) la proposta di budget non rientra nelle materie oggetto di confronto sindacale ma è prerogativa esclusiva del responsabile scientifico e/o amministrativo del progetto;
- che è stata accolta la proposta di eliminare il riferimento a limiti di qualsiasi tipo relativi agli incentivi erogabili al personale;
- che, dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari di Ateneo col medesimo non compatibili e, segnatamente:
- art. 12, commi 2, 4 e 5 del Regolamento di Ateneo sui Master Universitari;
- artt. 5 e 8 del Regolamento per l'attivazione di Corsi di Perfezionamento

ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Specific Skill Training e Short Master,

DELIBERA

- di approvare il Regolamento ex art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo che si allega con il n. 23 al presente verbale;
- che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento in esame, si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari di Ateneo col medesimo non compatibili e, segnatamente:
 - art. 12, commi 2, 4 e 5, del Regolamento di Ateneo sui Master Universitari, nel testo che si allega con il n. 24 al presente verbale;
 - artt .5 e 8 del Regolamento per l'attivazione di Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Specific Skill Training e Short Master, nel testo che si allega con il n. 25 al presente verbale.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area personale t.a e trattamenti economici.*
- C.C.: *servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato;*
area affari generali – servizio organi collegiali, normativa, procedure elettorali.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Marta Sevi)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005